



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 22 DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE Reg. Gen. N° 686

Oggetto: RIDETERMINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2018, PER QUANTIFICAZIONE INCREMENTI ANNUALI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **novembre**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 44 del 24.04.2013 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza di Responsabili di Area;

RICHIAMATO l'art. 32 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 15.10.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO del disposto di cui all'art. 33 del citato C.C.R.L. in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 07.06.2022 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 relativamente all'anno 2022, nonché alla determinazione dell'ammontare delle risorse di bilancio destinate alle indennità 2022;

DATO ATTO che nel prospetto A) di quantificazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2022, allegato alla determinazione di cui sopra, sono stati evidenziati gli incrementi annuali delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del CCRL 2018 *lett. a) risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni*, e precisamente gli incrementi relativi alle somme destinate allo straordinario elettorale e agli incentivi ISTAT, finanziate con il rimborso di terzi (Regione, Ministero, Istat, ecc.);

RITENUTO di rideterminare il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa 2022 inserendo ulteriori incrementi annuali alle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, come di seguito specificato:

- incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, € 31.955,73;
- utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'art. 25 del CCRL 15.10.2018 e dell'art. 208 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, € 6.802,72;
- compensi per servizi resi dalla Polizia Locale per iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017, € 3.103,99;

RITENUTO, inoltre, di aggiornare i dati delle risorse destinate allo straordinario elettorale, finanziato con trasferimenti dal Ministero, pari ad € 36.820,49, mentre l'importo per gli incentivi ISTAT resta fissato in € 1.200,00;

EVIDENZIATO che, come stabilito all'art. 38 comma 4 lett. d) del citato CCRL, i criteri generali per l'attribuzione di tali compensi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa nel caso in cui le specifiche leggi operino un rinvio a tale sistema di relazioni sindacali;

VISTA la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla L.R. n. 20/2020, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 bis, che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli

enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;

- l'art. 2, comma 2 ter, che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18, comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19, comma 1 lettera c), secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto *“LR 18/2015, obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche. Approvazione definitiva”*, con la quale sono stati rideterminati i valori soglia, differenziati per classe demografica, di sostenibilità della spesa di personale, approvati con la precedente deliberazione n. 1885/2020, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2022;

RILEVATO che, in relazione all'indicatore di sostenibilità del debito, le percentuali dei valori soglia sono ancora quelle approvate con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020;

RICHIAMATA anche la circolare della Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, prot. n. 38197/P del 30.12.2020 con la quale vengono fornite agli enti locali indicazioni per l'applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica previsti dalla legge regionale n. 20/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021;

VERIFICATO pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, disposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del C.C.R.L. 2018);

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di procedere alla rideterminazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, come da prospetto A) allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che restano confermate le seguenti risorse quantificate con la precedente propria determinazione n. 10 del 07.06.2022:

- *risorse stabili* in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, commi da 1 a 5, del C.C.R.L. 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 122.665,08;
- *risorse variabili* sulla base dell'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15.10.2018, con il quale è stato determinato l'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili a decorrere dal 01.01.2021, per un ammontare complessivo di € 47.466,00;

- risorse di bilancio destinate alle *indennità* 2022 richiamate all'art. 32, comma 6, del C.C.R.L. 15.10.2018, per un ammontare complessivo di € 51.036,93 ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;
- Fondo per *lavoro straordinario* 2022, ammontante ad € 18.164,64, come da limiti contrattuali (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006), che risulta già costituito con determinazione dell'Ufficio Comune Servizio Personale n. 8 del 03.05.2022. Con deliberazione della Giunta comunale n. 82 dell'11.04.2022 è stata disposta l'integrazione di € 10.000,00 del fondo per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del C.C.R.L. 01.08.2002, eccezionalmente ed esclusivamente per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi in occasione delle consultazioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Codroipo.
- incrementi annuali delle risorse variabili ai sensi dell'art. 32 comma 3 del CCRL 2018, di seguito specificati:
 - *Let. b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.*
Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non ci sono economie di anni precedenti.
 - *Let. c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e della relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi.*
Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non è stato posto in essere alcun rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno sei mesi.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATO il comma 12 del citato articolo che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall'organo di revisione dell'ente;

DATO ATTO quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di procedere alla rideterminazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per l'anno 2022, come da prospetto A) allegato, inserendo gli incrementi annuali delle risorse variabili di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL 2018 *lett. a) risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni*, e precisamente
 - incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, € 31.955,73;
 - utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'art. 25 del CCRL 15.10.2018 e dell'art. 208 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, € 6.802,72;
 - compensi per servizi resi dalla Polizia Locale per iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017, € 3.103,99;
3. Di aggiornare i dati delle risorse destinate allo straordinario elettorale, finanziato con trasferimenti dal Ministero, pari ad € 36.820,49, mentre l'importo per gli incentivi ISTAT resta fissato in € 1.200,00;
4. Di dare atto che restano confermate le risorse del Fondo quantificate con la precedente propria determinazione n. 10 del 07.06.2022, che ammontano complessivamente ad € 170.131,08 (*risorse stabili* € 122.665,08 e *risorse variabili* € 47.466,00) così come le risorse di bilancio destinate alle *indennità* 2022 richiamate all'art. 32, comma 6, del C.C.R.L. 15.10.2018, per l'importo complessivo di € 51.036,93, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario;
5. Di dare atto che le risorse del salario accessorio di cui al punto 2) trovano copertura al macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2022-2024 nei seguenti capitoli:
 - n. 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività" le risorse destinate agli incentivi alla Polizia Locale;
 - n. 2170/7 "Oneri su fondo incentivante" gli oneri riflessi sugli incentivi Polizia Locale;
 - n. 1201/5 "IRAP su fondo incentivante" l'onere irap sugli incentivi Polizia Locale;
 - E n. 3152/0 "Fondo di rotazione per la progettazione con personale interno";
 - n. 1081/4 "Compensi incentivi tecnici", con imputazione di oneri riflessi e irap sui capitoli degli stipendi dell'ufficio tecnico;
 - n. 1501/10 "Compensi incentivi tecnici uff. cultura", con imputazione di oneri riflessi e irap sui capitoli degli stipendi dell'ufficio cultura;
6. Di ridurre i seguenti impegni di spesa assunti per il finanziamento nell'anno 2022 delle progressioni orizzontali già acquisite dal personale con propria determinazione n. 10 del 07.06.2022:
 - di € 10.558,02 l'impegno 314-2022 al capitolo 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività";
 - di € 2.851,00 l'impegno 315-2022 al capitolo 2170/7 "Oneri su fondo incentivante";
 - di € 898,00 l'impegno 316-2022 al capitolo 1201/5 "IRAP su fondo incentivante";
7. Di precisare che qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fornisca nuovi indirizzi sulla regolare costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale 2022 e sulla determinazione delle altre poste costituenti il salario accessorio, le risorse di cui al presente atto verranno rideterminate;
8. Di inviare copia del presente provvedimento ai Revisori dei Conti, per il rilascio della certificazione di cui all'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15.10.2018;

